

(N. 1251)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1950 (V. Stampato N. 1439)*

presentato dal Ministro dei Trasporti

(D'ARAGONA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro degli Affari Esteri

(SFORZA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 31 LUGLIO 1950

**Facilitazioni ferroviarie per il rientro in Alto Adige di optanti
reintegrati nella cittadinanza italiana**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dalla entrata in vigore della presente legge e fino a tutto il 31 dicembre 1952 è concessa per una sola volta sulle ferrovie dello Stato la riduzione del 25 per cento sui prezzi della tariffa n. 1 per i viaggi in terza classe che saranno effettuati dagli alto-atesini reintegrati nella cittadinanza italiana, dalla stazione di confine italiana fino alla località di nuova residenza in Alto Adige.

Art. 6.

È parimenti concessa per una sola volta agli alto-atesini di cui all'articolo precedente, negli stessi limiti di tempo e di spazio, la riduzione del 25 per cento sui prezzi delle competenti tariffe ordinarie per il trasporto a piccola velocità delle loro masserizie sulle ferrovie dello Stato; nonchè degli utensili e strumenti necessari alla professione dell'optante ed infine per il trasporto del bestiame.

Art. 3.

Per fruire delle riduzioni di cui agli articoli 1, 2, gli alto-atesini dovranno presentare

alla stazione di confine italiana apposite autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità consolare italiana, indicanti le generalità dell'optante ed eventualmente dei familiari, gli estremi del viaggio, il peso delle masserizie trasportate, il peso e la natura degli utensili e strumenti nonchè il numero dei capi di bestiame.

Art. 4.

La differenza fra i prezzi interi e quelli risultanti dalle riduzioni suddette sarà rimborsata alle ferrovie dello Stato dal Ministero del tesoro, che ne assume l'onere.

Art. 5.

Per il reintegro della differenza di cui all'articolo precedente verrà provveduto dalla Amministrazione ferroviaria mediante conti a debito del Ministero del tesoro, corredati dei relativi documenti giustificativi.

Art. 6.

All'onere derivante dal provvedimento, nell'importo non superiore a lire 60 milioni, verrà provveduto con corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste iscritte al capitolo 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50 e nei due successivi esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52.

Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.